



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e vie
d'acqua interne

Collegato a m.inf. A04613D – R.U. E. 0008919 del 14.05.2026
m.inf. A04613D – R.U. E. 0008821 del 12.05.2026
m.inf. A04613D – R.U. E.0010447 dell'8.06.2026
m.inf. A04613D – R.U. E. 0010597 del 9.06.2026
m.inf. A04613d. – R.U.E. 0011209 del 17.06.2026

A GCON
c/o Responsabile del Coordinamento per l'anno 2026
RINA Services S.p.A.,
via Corsica 12, Genova
rina.services.spa@legalmail.it

Confindustria Nautica
Piazzale Kennedy, 1
16129 GENOVA
nautica@pec.confindustrianautica.net

e, pc.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto II
Reparto VI
cgcpc@pec.mit.gov.it

Oggetto: Legge 7 maggio 2026 n. 70 - “Valorizzazione della risorsa mare” - Modifica del Codice della Nautica da Diporto D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 (art. 26-ter).

Si fa riferimento alle note pervenute da codesti Organismi relativi a richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative dell'art. 26-ter del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto.

La disposizione in oggetto stabilisce che “le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, debbano dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello Stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e vie

d'acqua interne

potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale.”.

È preliminarmente necessario rilevare come la disposizione chiarisca che l'idoneità alla navigabilità è materia riservata allo Stato di bandiera. La lettura di tale disposto normativo evidenzia, infatti, che l'intento del legislatore è mirato esclusivamente alla verifica di carenze dello stato di manutenzione dell'unità, per la sola navigazione o stazionamento nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, al solo fine di escludere rischi per la sicurezza e per l'integrità dell'ambiente.

L'attestazione richiesta a seguito di tale verifica, quindi, non può essere intesa come sostitutiva di alcuna certificazione di sicurezza prevista dalla normativa italiana, né di altra documentazione eventualmente richiesta dai Registri di bandiera esteri. Per tale motivo la visita per il rilascio dell'attestazione è svolta mediante visita in acqua eseguita come previsto nei manuali delle procedure dell'Organismo Notificato incaricato della verifica in esame. Resta nella facoltà dell'Organismo Notificato sospendere il rilascio dell'attestazione e richiedere, nell'ambito delle sue prerogative, eventuali azioni correttive, qualora la visita dovesse evidenziare rilevanti criticità nello stato oggettivo dell'unità esaminata ai fini della tutela dell'ambiente.

L'attestazione, redatta mediante il modello che si allega, è rilasciata sulla base delle valutazioni dell'Organismo Notificato scelto dal proprietario/armatore e riguarda i possibili eventi dovuti ad incuria o carenza di manutenzione quali dispersioni nell'ambiente marino ovvero possibili cause di perdita dell'unità per incendio, affondamento per via d'acqua ed esplosione, che possano generarsi, a titolo indicativo, da incuria e non funzionamento degli impianti elettrico, del gas, di aspirazione acque di sentina, dei sistemi antincendio, delle valvole di intercettazione delle prese a mare, o da evidenti infiltrazioni di acqua dallo scafo. **Non trattandosi di certificazione di sicurezza**, non è previsto l'inoltro dell'attestazione all'ATCN o alle autorità italiane, bensì la sua tenuta a bordo.

Ai fini dell'art. 26-ter rimane valida l'attestazione "ai fini della certificazione di sicurezza" eventualmente già rilasciata dagli Organismi Notificati all'unità precedentemente iscritta nel Registro italiano e ancora in corso di validità. Le certificazioni in lingua estera previste dallo stato di bandiera necessitano di una traduzione asseverata, con esclusione di quelle già redatte in lingua inglese.

Compito del comandante dell'unità è quello di verificare la documentazione dello Stato di bandiera e se l'unità necessita dell'attestazione in esame.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Scarchilli